

**COMUNE DI VERNANTE**  
**Provincia di Cuneo**

**ATTRIBUZIONE / REVISIONE NUMERO CIVICO**

**Al Signor Sindaco  
del Comune di Vernante**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n.ro \_\_\_\_\_;

C. F.: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_ per

conto della proprietà \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n.ro \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA**
- FORNITURA DI NUMERI CIVICI** (secondo disponibilità)
- REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA**

relativa all'immobile sito in località \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_n.ro \_\_\_\_\_ distinto al N.C.E.U. al foglio n.ro \_\_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_  
(solo per PEC/PP) comparto/i \_\_\_\_\_ lotto/i \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Che l'unità immobiliare individuata deriva/nasce con provvedimento di P.d.C. (Permesso di Costruire)/D.I.A. (Denuncio Inizio Attività)/ \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ con P.G. n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (dato obbligatorio) ed esattamente:

- Nuova costruzione di fabbricato con n° \_\_\_\_\_ unità immobiliari;**
- Nuova costruzione di fabbricato con n° \_\_\_\_\_ attività produttive;**
- Creazione di nuova/e unità immobiliari a seguito di cambio di destinazione d'uso;**
- Creazione di nuova/e unità immobiliari a seguito di frazionamento di unità esistente con o senza cambio di destinazione d'uso;**
- Altro**

\_\_\_\_\_

Che i lavori sono ultimati e o permettono comunque l'individuazione della numerazione civica.

■ Che l'unità immobiliare individuata è già da tempo esistente seppur priva di numerazione civica in quanto:  
non è mai stata stabilmente abitata;  
non è mai stata richiesta l'attribuzione del numero civico;  
altro \_\_\_\_\_

■ Che l'attuale numero civico attribuito necessita di essere rivisto in quanto:  
\_\_\_\_\_

Al fine di attivare l'iter della richiesta si allega:

Versamento dei diritti di segreteria pari a **€ 35,15.**

Fotocopia estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile oggetto della richiesta e l'/gli accesso/iper il/i quale/i si richiede l'attribuzione del numero civico.

Dichiarazione di parziale fine lavori (solo se non effettuata la dichiarazione di fine lavori totale di immobile in costruzione bili in costruzione).

Versamento della somma di € \_\_\_\_\_ a rimborso del costo di acquisto dell'indicatore di numero civico (solo nel caso ne venga richiesta la fornitura).

VERNANTE, li \_\_\_\_\_

**Il Richiedente**

\_\_\_\_\_

**La Proprietà**

\_\_\_\_\_

#### **INFORMATIVA PRIVACY:**

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003, che:

> il trattamento di dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

> il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

> in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;

> il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati;

> titolare della banca è il Comune di Vernante; responsabili del trattamento dei dati sono i Funzionari Coordinatori delle aree interessate.

## **LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228 ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

### **Art. 10**

Il comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n° 148. I proprietari di fabbricati provvedono all'indicazione della numerazione interna.

---

---

## **D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

### **Art. 42 - NUMERAZIONE CIVICA**

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

### **Art. 43 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI FABBRICATI**

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dell'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

### **Art. 47 REVISIONE DELL'ONOMASTICA STRADALE E DELLA NUMERAZIONE CIVICA**

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

# REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

## ART. 44 - NUMERI CIVICI

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili; **il Comune può definire specifici modelli di indicatori di numero civico da utilizzare in modo omogeneo su tutto o parte del territorio comunale.**
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da **1,5** m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna, **previa autorizzazione da parte del Comune.**
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.